



REGIONE PUGLIA

CALENDARIO VENATORIO 2024-2025

Vista la legge n. 157/92 e s.m.m.i.,
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997,
Visto il Decreto - legge n. 7 del 31.01.2005,
Vista l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010,
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 14 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008,
Visto il Regolamento Regionale n. 6/2014 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017,
Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e s.m.i.,
Vista la L.R. n. 53 del 05.07.2019,
Visto il Regolamento Regionale "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC" n. 5/2021,
Visto il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale,
Visto il Programma Venatorio Regionale 2024/2025,
Vista l'art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.
La Regione ripresenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017.
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata nei termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART. 1 - Stagione venatoria
L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2024 e termina il 29 gennaio 2025, per i territori nella Regione. Per gli extra-regionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da sabato 12 ottobre 2024 fino a domenica 05 gennaio 2025.
L'apertura venatoria agli italiani è gestita privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e previsti sul territorio regionale, il consenso, agli stranieri del relativo Consorzio, della terra domestica di settembre e fino al 29 gennaio 2025, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti attuativi autorizzativi regionali di detti territori.

ART. 2 - Periodi, giorni e modi di caccia consentiti
Domenica 15 settembre 2024 il primo giorno utile di caccia, successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fidei e pressoché mensili, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i territori cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 30 settembre - 10 novembre 2024, giorno di caccia saranno tre a volta del cacciatore tra i lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Nel periodo 15 settembre - 29 gennaio 2025 il giorno di caccia avviene in forma di battente in più di tre persone.
Su tutto il territorio regionale è fatta divisa assoluta del previsto caccia "beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.
La betta in forma di plastica posta e rimossa giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appuntamenti temporanei e quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3 - Attività venatoria nelle ZPS - SIC
L'attività venatoria nelle ZPS, esistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R. n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e del Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008")
Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento Regionale, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terra domestica di settembre al 29 gennaio 2024, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2025 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.
Nelle ZSC, dette di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall'articolo 2 del relativo Decreto di designazione del Ministero dell'Ambiente.
Nelle ZSC non dette di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2014, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giunto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.
Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previste dai relativi comi 1 e 2.

ART. 4 - Specie di selvaggina cacciabile
Al fine dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sono indicati:
a) Specie cacciabile dal 15 settembre al 10 novembre 2024: quaglia;
b) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre 2024: merlo;
c) Specie cacciabile dal 15 settembre al 29 dicembre 2024: lepre (lepre erpessina);
d) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre 2024: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appuntamento;
e) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025 e nei giorni 22, 26 e 29 gennaio 2025: fagiano, pallone d'acqua, pernice, frullino, pernacchio reale, sturvo, uccello, capogallo, merlone, fischione;
f) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccia;
g) Specie: cervo, daino, muflone, prelevabili unicamente nella sede di specifico piano di abbattimento selettivo da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'OSPPA, e cacciato in termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
h) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altrimenti, l'eventuale prelievo in selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui alla relativa normativa regionale nonché di quelle riportate nella Legge n. 181/2024 (G.U. n. 163 del 13/07/2024);
i) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 15 gennaio 2025: conigli, ghiaia, ghiandaia e gazza con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di conigli potrà essere effettuato unicamente da appuntamento (temporaneo);
j) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: uccello bottaccio, uccello sciancato, con la previsione che il relativo prelievo nel mese di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appuntamento; Specie cacciabile dal 07 ottobre al 29 gennaio 2025: uccello bottaccio, uccello sciancato e conio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appuntamento;
k) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025: volpe. Il prelievo della specie di aquilone autorizzato potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
l) Specie cacciabile dal 09 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07.00 alle ore 16.00;
m) Specie cacciabile dal 15 settembre al 01 dicembre 2024: fagiano;
n) Specie cacciabile dal 15 settembre al 22 dicembre 2024 e dal 08 gennaio al 29 gennaio 2025: colobacciato, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appuntamento.
Nelle Aree Faunistiche Venatorie il prelievo della specie gazza è consentito, con l'ulteriore dei cani da cerca e di ferma, fino al 29 gennaio 2025 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Ufficio di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.
Sono temporaneamente protette: Capriolo, Obbiatore, Siuma, Pinnace reale, Conchietto, Pravecchia, Marzolina, Marzolina e Marenca.

ART. 5 - Orario di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art. 18 - comma 7 - Legge 7 - 1992). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 16.00.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul piano di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria e un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso appuntamento temporaneo, sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fucile.
Non costituisce esercizio venatorio lo spionaggio da o per il piano di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fucile.

ART. 6 - Modi di caccia
I modi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 7 - Carniere consentito
In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni isolato di licenza, del seguente numero massimo di capi:
• Selvaggina stanziale:
a) 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi per cacciatore;
• Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colobacciati, dieci tra palombi (di cui massimo cinque indaco), rullini, frullino e beccaccia (specie di cui all'art. 4 comma 1 let. e) ed f), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per ogni altra specie (beccacce e quaglie), sostanziale alla specie "Caccione", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" il ventunesimo capo annuale. Altrimenti, per la specie "Macchione" e "Fischione", il carniere totale annuale non potrà superare i cinquantacinque capi (per specie) per cacciatore. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale annuale di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore.
• Cane gamaiolo di Torre bottaccio, Torco sciancato e Cagna nel mese di gennaio 2025 viene limitato a 15 (quindici) capi totali, con massimo tre capi (scandano, conchietto gamaiolo, e gazza) dieci capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

ART. 8 - Successo e determinazione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rileggi accetti o somministri apparenze alla fauna selvatica, in difficoltà o ferita, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione - Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle postazioni venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

ART. 9 - Ambiti Territoriali di Caccia
Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nella more della corretta attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale emanato confermati, anche per l'anno venatorio 2024/2025, gli ATC esistenti e rinvenuti dal Piano faunistico venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 2/24/2014, giunto quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 01/2024.
L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021.

ART. 10 - Uso dei cani da caccia - Abbattimento e gare cinofile
È consentito l'uso dei cani da seguita e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025. Menziona, l'uso dei cani da cerca e di ferma, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 ed il 29.01.2025 l'uso del cane da seguita e da ferma è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battente, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nel giorno di mercoledì e domenica.
La caccia in battente al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025 è disciplinata dal relativo regolamento regionale, il silenzioso dei cani da ferma, da seguita, da ferma e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui è autorizzata all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 21 agosto al 12 settembre 2024, nei luoghi ove non si sono coltivate in atto o comunque culture derogabili.
Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tutto il territorio, previa il nulla osta dell'Organismo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nella zona di riproduzione e canora, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura della caccia venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.
Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna selvatica della specie nella quale la prova si svolge e ricominciare da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organismo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in battente della specie quaglia, fagiano e sturvo. Devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in battente al fine di preservare la fertilità dell'azienda stessa.
L'uso di fauna selvatica deve essere rigorosamente autorizzato e, in quanto si compie in tempi di divieto per abbattimento, devono essere tenuti al particolare, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 11 - Territorio venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del territorio regionale.
Tale territorio, essere da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal proprio Comune:
a) titolo di proprietà o di locazione per l'uso della caccia;
b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
c) attestazione del venatore della vigilia (base di concessione statale e regionale);
d) attestazione da cui risulti l'eventuale spola della polizia di assicurazione di cui all'art. 20 let. c) della L.R. n. 59/2017;
e) eventuale autorizzazione di appartenenza della giunta di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.
Il venatore deve essere riconosciuto ai Comuni della divisione della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2025. La mancata consegna del provvedimento autorizzativo comporta l'abolizione del rilascio del titolo.
Il titolare deve consegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data dell'ultimo apposto spola del venatore e il mese di riferimento nonché per la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolamento autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del licenziario che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le prelieve apposte cassette (giorno, mese, sigla ATC e se autorizzazione) dell'apposita pagina del territorio venatorio.
Per ogni giornata di caccia, il venatore del territorio deve essere sotto stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile negli spazi all'uso dedicati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.
I Comuni sono tenuti ad inviare tempestivamente all'Osservatorio Faunistico regionale i clienti da territorio rilasciati con le relative metriche.
I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i numeri totali dei venatori rilasciati.
La lista di concessione regionale, dotata nella misura pari di € 84,00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.
La lista di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere composta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emissione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i venatori della lista annuale di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza, salvo la diversa scelta del cacciatore di effettuare il versamento della tassa di concessione regionale in un periodo differenziale in emergenza delle diverse disposizioni normative. Esistono i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'uso precedente al fine di esibirle in caso di controllo; detto versamento si intende valido sino al primo e unico di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale relativa alla data di rilascio della licenza.
La lista non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
In caso di concessione ripetitiva viene rimborsata al cacciatore che ritorna all'impiego dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.
La lista di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.m.i. nonché della L.R. n. 33/2019.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria limitatamente alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025 sempre ed unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terra domestica di settembre e fino al 29 gennaio 2025. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 - art. 1, per l'attività venatoria 2024/2025 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria nei territori di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 29 gennaio 2025, nei termini e modalità riportate nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2024/2025.
Essa concessione ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali ed extracomunitari, sia sempre a parità giornaliera per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non dovranno superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel relativo Programma Venatorio regionale 2024/2025.
Per quanto attiene i prelievi permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 12 - Limitazioni e divieti
Si quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si è espressamente riferito alla L.R. 59/2017 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietata qualsiasi attività di caccia nelle parti delle giornate e delle fasce cacciate nel periodo di riproduzione dell'volatili (01 gennaio - 30 agosto).

ART. 13 - Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART. 14 - Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e s.m.m.i. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la precedenza di cui agli artt. 88 e 89 della predetta normativa regionale.

ART. 15 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e s.m.m.i.

DCR n. 1192 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnopopaea turca), corvacchia grigia (Corvus corone corax), gazza (Pica pica), allodola (Gallinula chloropus) e colobacciato (Colaptes palmarum);
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appuntamento temporaneo;
• che il carniere giornaliero per la terra di 1 (uno) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattivo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00;
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnopopaea turca), corvacchia grigia (Corvus corone corax), gazza (Pica pica), allodola (Gallinula chloropus) e colobacciato (Colaptes palmarum);
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appuntamento temporaneo;
• che il carniere giornaliero per la terra di 1 (uno) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattivo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00;
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnopopaea turca), corvacchia grigia (Corvus corone corax), gazza (Pica pica), allodola (Gallinula chloropus) e colobacciato (Colaptes palmarum);
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appuntamento temporaneo;
• che il carniere giornaliero per la terra di 1 (uno) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattivo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00;
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnopopaea turca), corvacchia grigia (Corvus corone corax), gazza (Pica pica), allodola (Gallinula chloropus) e colobacciato (Colaptes palmarum);
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appuntamento temporaneo;
• che il carniere giornaliero per la terra di 1 (uno) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattivo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00;
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnopopaea turca), corvacchia grigia (Corvus corone corax), gazza (Pica pica), allodola (Gallinula chloropus) e colobacciato (Colaptes palmarum);
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appuntamento temporaneo;
• che il carniere giornaliero per la terra di 1 (uno) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattivo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00;
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

L'ASSESSORE
DONATO PENTASUGLIA